



Circolare UFSC

n. 20.08.01.01 del 15 gennaio 2008 (Stato: 1° gennaio 2011)

**Prova dell'istituzione del rapporto
di filiazione secondo il diritto estero**

Prova del rapporto di filiazione

Contenuto

1	Prova della costituzione del rapporto di filiazione paterna	3
2	Documentazione successiva della costituzione del rapporto di filiazione	4
2.1	In generale	4
2.2	Nascita e riconoscimento	4
2.3	Indicazioni per la documentazione	5
2.4	Panoramica sistematica dei casi	6

Tabella delle modifiche

Modifiche dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutta la circolare	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.

1 Prova della costituzione del rapporto di filiazione paterna

Secondo il diritto estero, il rapporto di filiazione nei confronti della madre è costituito dalla nascita o, in via eccezionale, dal riconoscimento della maternità; il rapporto di filiazione nei confronti del padre è determinato dalla presunzione legale, dal riconoscimento, dall'accertamento giudiziario o dal riconoscimento volontario.

Il riconoscimento del figlio da parte del padre, avvenuto all'estero, è documentato successivamente nel registro dello stato civile¹, per ordine dell'autorità cantonale di vigilanza². Di regola, i genitori presentano un documento che prova³ il riconoscimento avvenuto all'estero. In molti Stati il riconoscimento viene però provato soltanto con l'atto di nascita. Il rapporto di filiazione tra il padre e il figlio nato al di fuori del matrimonio risulta soltanto se il padre ha acconsentito all'iscrizione del suo nome nei dati della filiazione paterna nel registro delle nascite. Questo è un tipo di riconoscimento molto in auge all'estero, diffuso sotto varie forme giuridiche⁴. Un riconoscimento della paternità provato in modo diretto o indiretto, mediante l'atto di nascita estero, deve essere iscritto nel registro dello stato civile come riconoscimento fondato sulla parentela:

- se dall'atto di nascita risulta che il padre ha notificato di persona la nascita e per questo motivo figura come padre nell'estratto del registro delle nascite;
- se i genitori presentano copie dei documenti concernenti la notificazione di nascita dai quali emerge che il padre riconosce il figlio e ha richiesto l'iscrizione della filiazione paterna nel registro estero delle nascite;
- se, conformemente al diritto estero, l'indicazione del nome del padre nell'atto di nascita attesta indirettamente l'istituzione del rapporto di filiazione paterna in modo probante, nonostante sia impossibile la presentazione del documento concernente la costituzione del rapporto di filiazione paterna, o non possa essere ragionevolmente pretesa;
- se è accertato che in occasione della documentazione della filiazione non è stato eluso il diritto svizzero e non è stato violato il diritto estero, benché la madre avesse fornito informazioni inesatte riguardo al suo stato civile.

¹ L'operazione già documentata all'estero, su decisione dell'autorità cantonale di vigilanza, sarà rilevata una seconda volta come prova del riconoscimento da parte del diritto svizzero (art. 32 cpv. 1 LDIP).

² Art. 32 LDIP e 23 OSC.

³ Art. 8 CC.

⁴ Diffuso soprattutto negli Stati dal sistema giuridico anglosassone o angloamericano (Gran Bretagna, Irlanda, la maggior parte degli Stati degli USA e le province del Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda), differenti Stati dell'America centrale e meridionale (ad esempio il Messico, l'Argentina, il Brasile e il Cile) nonché altri Stati asiatici e africani (p.es. l'Israele, il Kenia, la Thailandia).

2 Documentazione successiva della costituzione del rapporto di filiazione

2.1 In generale

In presenza di un atto di nascita estero (estratto dal registro delle nascite) di un figlio i cui genitori non erano sposati quando lui è nato, è fatto obbligo di verificare se sussiste un rapporto di filiazione⁵ con il padre, provato da un atto di riconoscimento. Chiarimenti complementari vanno effettuati se nessun atto di riconoscimento viene presentato e se non risulta, dall'atto di nascita straniero, in quale modo **il rapporto di filiazione** nei confronti del padre sia avvenuto (notifica della nascita, rilascio di una dichiarazione, sentenza giudiziale). I documenti esteri comprovanti il rapporto di filiazione paterna non sono disponibili per ogni caso, non sono sempre indispensabili per la documentazione successiva, o possono venire procurati soltanto con un investimento irragionevolmente oneroso. Alcune volte il rapporto risulta direttamente dall'atto di nascita o da un documento separato che attesta quando, e da chi, la nascita è stata notificata. I dati di stato civile dei genitori⁶, o quelli ricavati dai documenti di stato civile complementari, se i loro dati personali non sono ancora disponibili⁷ nel sistema, sono necessari per documentare la nascita e il riconoscimento nelle forme prescritte.

In vista della decisione concernente l'iscrizione⁸, l'autorità cantonale di vigilanza competente appura se i dati nell'atto di nascita estero concernenti la **filiazione paterna** del figlio sono fittizi⁹, hanno soltanto carattere indiziario¹⁰, oppure se l'iscrizione nell'atto di nascita, avvenuta con l'autorizzazione del padre, equivale a un riconoscimento costitutivo di parentela, conformemente al diritto svizzero. Questa verifica è inutile se i genitori nel frattempo si sono uniti in matrimonio¹¹.

2.2 Nascita e riconoscimento

L'autorità di vigilanza decide sulla **documentazione della nascita e del riconoscimento**¹² se la madre è svizzera (autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza) o straniera quando i suoi dati di stato civile sono disponibili nel sistema (autorità di vigilanza del suo Cantone di domicilio).

⁵ Art. 68 cpv. 1 LDIP.

⁶ Quando i dati di stato civile dei genitori, svizzeri o stranieri, sono disponibili nel sistema, bastano le informazioni che permettono di identificare la persona in modo certo; quando i dati di un genitore straniero devono ancora essere documentati nel sistema occorre, se possibile, presentare un atto di nascita nonché i documenti concernenti lo stato civile attuale.

⁷ Art. 16 cpv. 4 OSC.

⁸ Se del caso, con la collaborazione della rappresentanza svizzera all'estero.

⁹ Secondo il diritto estero di alcuni Paesi (p. es. della Spagna), l'iscrizione di un nome fittizio serve a dissimulare l'assenza del rapporto di filiazione paterna nel registro delle nascite del figlio nato fuori dal matrimonio per proteggerlo da discriminazioni.

¹⁰ I dati registrati iscritte nel registro delle nascite, basate soltanto sulla notificazione della madre e fornite senza la collaborazione del marito, non devono essere documentate nel registro dello stato civile come "riconoscimento".

¹¹ Legittimazione in base al diritto estero.

¹² La documentazione eccezionale del riconoscimento nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione" va motivato nel sistema come "informazione supplementare" (maschera 0.07).

Se i dati della madre straniera non sono ancora stati rilevati nel sistema, l'autorità di vigilanza decide di **documentare il riconoscimento** a partire dal padre svizzero (autorità di vigilanza del suo Cantone di appartenenza). Si può rinunciare, in via eccezionale, all'accertamento dei dati della madre, se non possono venire comprovati. In questo caso il rilevamento del figlio riconosciuto e il collegamento con i dati del padre sono sufficienti¹³.

La nascita e la costituzione del rapporto di filiazione con il padre, a seguito del riconoscimento, **vanno considerati come due eventi separati**, anche se un solo documento ne comprova l'esistenza (l'atto di nascita del figlio). Il **rilevamento** di una persona straniera nel registro dello stato civile, come condizione per la documentazione di eventi, non è soggetto ad alcuna decisione dell'autorità di vigilanza¹⁴.

2.3 Indicazioni per la documentazione

Se il luogo e la data dell'instaurazione del rapporto di filiazione nei confronti del padre non sono noti, si parte dal principio che la filiazione sia avvenuta **il giorno della nascita e nel luogo della documentazione della nascita**.

La data della documentazione della nascita che risulta dall'atto è valevole anche come **data del riconoscimento**. Così come il luogo della documentazione della nascita verrà ripreso come **luogo del riconoscimento**. In questo caso viene dapprima documentata la nascita del figlio privo di padre giuridico e solo in seguito il suo riconoscimento. Il cognome del figlio, menzionato nell'atto di nascita, verrà rilevato come nome di famiglia al momento della nascita stessa¹⁵. Se la madre è straniera, e in assenza di prove comprovanti il contrario, è lecito presumere che il figlio abbia acquistato la sua cittadinanza alla nascita.

Se la documentazione della nascita viene effettuata solo in un secondo tempo e tutti i dati necessari all'elaborazione nell'operazione Riconoscimento non possono venire comprovati, è permesso, in via eccezionale, **elaborare il riconoscimento nell'operazione Nascita** (richiamando i dati disponibili del padre e collegandoli con il riconoscimento). Questa procedura è opportuna quando non vi è l'obbligo di un invio di Comunicazione ufficiale all'estero in ragione del domicilio delle persone interessate in uno Stato straniero o poiché gli eventi esteri notificati risalgono a molto tempo prima.

Se i dati del padre straniero sono insufficienti per il rilevamento nel registro dello stato civile, il riconoscimento verrà documentato, in via eccezionale, nell'operazione "*Persona*" del figlio, con la funzione «*Nuova iscrizione*», come completamento dei dati della filiazione paterna. Questa operazione deve essere motivata nel sistema ed effettuata solo su decisione dell'autorità di vigilanza.

¹³ Cfr. no 2.4, caso 5.

¹⁴ Art. 15a cpv. 2 OSC; documentazione dello stato civile.

¹⁵ L'uso del cognome va collegato separatamente, secondo i principi vigenti del diritto internazionale privato; il figlio può portare il cognome del padre, senza che con quest'ultimo vi sia un rapporto di filiazione.

2.4 Panoramica sistematica dei casi

Combinazione	Situazione iniziale	Modo di procedere regolare	Osservazione
Caso 1 Madre svizzera Padre svizzero	Dati della madre disponibili (se non sono rilevati nel sistema: rilevamento retroattivo) Dati del padre disponibili (se non sono rilevati nel sistema: rilevamento retroattivo)	Operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Nascita • Riconoscimento 	Se per l'elaborazione nell'operazione "Riconoscimento" non sono disponibili tutte le informazioni necessarie, l'elaborazione va eseguita nell'operazione "Nascita".
Caso 2 Madre svizzera Padre straniero	Dati della madre disponibili (se non sono rilevati nel sistema: rilevamento retroattivo) Dati del padre disponibili (perché già rilevati nel sistema)	Operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Nascita • Riconoscimento 	Se per l'elaborazione nell'operazione "Riconoscimento" non sono disponibili tutte le informazioni necessarie, l'elaborazione va eseguita nell'operazione "Nascita".
Caso 3 Madre svizzera Padre straniero	Dati della madre disponibili (se non sono rilevati nel sistema: rilevamento retroattivo) Dati del padre non disponibili	Operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Nascita • Persona, funzione «nuova iscrizione»: documentare la filiazione paterna per il figlio. 	Se i documenti lo permettono, vanno documentati lo stato civile del padre (rilevamento) e in seguito il riconoscimento.
Caso 4 Madre straniera Padre svizzero	Dati della madre disponibili (perché già rilevati nel sistema) Dati del padre disponibili (se non sono rilevati nel sistema: rilevamento retroattivo)	Operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Nascita • Riconoscimento 	Se per l'elaborazione nell'operazione "Riconoscimento" non sono disponibili tutte le informazioni necessarie, l'elaborazione va eseguita nell'operazione "Nascita".
Caso 5 Madre straniera Padre svizzero	Dati della madre non disponibili Dati del padre disponibili (se non sono rilevati nel sistema: rilevamento retroattivo)	Operazione: <ul style="list-style-type: none"> • Persona: documentare lo stato civile del figlio (rilevamento) e collegare i dati con il padre 	Se i documenti lo permettono vanno documentati lo stato civile della madre (rilevamento) e in seguito la nascita e il riconoscimento.
Caso 6 Madre straniera Padre straniero	Dati della madre disponibili (perché già rilevati nel sistema) I dati del padre non disponibili	Operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Nascita • Persona, funzione «nuova iscrizione»: documentare la filiazione paterna per il figlio. 	Se i documenti lo permettono vanno documentati lo stato civile del padre (rilevamento) e in seguito il riconoscimento.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa

